

Proposte UIL di emendamento al testo del decreto  
legislativo deliberato in Consiglio dei Ministri il 19  
gennaio 2006 (presentate al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio il 31 gennaio 2006)

*Art. 6, comma 3:* si propone di individuare come membri della commissione tecnico consultiva esperti qualificati nelle materie economiche e sociali su designazione del CESPAs (l'aggiunta della **componente sociale** del testo attuale evidenzia la necessità di integrare la commissione tecnico consultiva ex art. 6 con le rappresentanze già componenti del CESPAs);

*Art. 63, comma 1:* manca la definizione della natura giuridica dell'ente "Autorità di distretto";  
si propone di inserire : "è un ente pubblico non economico";

*Art. 63, comma 2:* inserire al sesto rigo "previa intesa con le organizzazioni sindacali di categoria";

*Art. 63, comma 3:* si propone di posticipare la soppressione delle autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (nazionali, interregionali e regionali) al 31 dicembre 2006 al fine di consentire le necessarie consultazioni delle organizzazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro pubblico e al fine di acquisire la già prevista valutazione della Conferenza Stato - Regioni con i dovuti tempi di approfondimento - in subordine 30 settembre 2006;

Se rimane la data del 30 aprile 2006 deve essere inserito il seguente comma *3-bis*:

"Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità delle attività e dei rapporti in essere, la dotazione organica provvisoria **di ognuna delle autorità** di bacino distrettuali istituite nei distretti di cui all'art. 64 è fissata in n. 200 unità di personale, secondo le qualifiche funzionali per il personale dirigenziale e del comparto deliberate dalla conferenza istituzionale permanente e ferme restando le dotazioni organiche originariamente previste nel D.P.C.M. 20

dicembre 1999, nel D.P.C.M. 27 dicembre 2002 e nel D.P.C.M. 24 dicembre 2004 relativamente alle autorità di bacino di rilievo nazionale; sono fatte salve altresì le dotazioni organiche eventualmente fissate per le autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale. Al personale appartenente ai ruoli delle suddette autorità alla data del 29 aprile 2006 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNQ 18 dicembre 2002, art. 10 comma 1. L'autorità di bacino distrettuale è altresì autorizzata ad utilizzare, al fine di assicurare la continuità nei diversi rapporti contrattuali in essere, le risorse umane, patrimoniali e finanziarie che alla data del 29 aprile 2006 sono nella disponibilità delle autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della legge 183/89, secondo le modalità di gestione proprie delle sopresse autorità di bacino di rilievo nazionali e, a tal fine, sono adottate dai rispettivi organi idonee misure atte ad assicurare l'esercizio del potere di spesa, ivi compreso la successione nei rapporti attivi e passivi"

**Art. 66, comma 1:** si propone di inserire *"e previa consultazione del CESPAs. A tal fine il D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 2 disciplina anche le modalità attraverso le quali consentire la massima diffusione e conoscenza delle attività delle autorità di bacino distrettuali prevedendo altresì la articolazione regionale delle diverse componenti rappresentate nel CESPAs."*